

**DOTTORI COMMERCIALISTI &  
AVVOCATI**

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**AREA COMMERCIALISTI**

**GIUSEPPE ANSELMI**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**MICHELA ZANETTI**  
DOTT. AREA FISCALE

**CARMEN TONELLO**  
RAG. AREA FISCALE

**FRANCESCO FERRARESE**  
DOTT. AREA SOCIETARIA

**MATTEO DALL'ANESE**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
AREA FISCALE

**ELENA TESSER**  
RAG. AREA CONTABILE

**ALESSIA SCANDIUZZI**  
RAG. AREA CONTABILE

**LISA DE BORTOLI**  
RAG. AREA CONTABILE

**MICHELA FENU**  
RAG. AREA CONTABILE

**MARTA BUSO**  
RAG. AREA CONTABILE

**AREA LEGALE**

**FRIDA DEL DIN**  
AVVOCATO

**MONICA CAMMALLERI**  
AVVOCATO

**ANDREA ZAMPROGNO**  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

**BARBARA PEGHIN**  
AVVOCATO  
(SEDE DI BASSANO)

**CARLO COVINI**  
AVVOCATO  
(SEDE DI BASSANO)

**LEONARDO BRIAN**  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

**AREA MARKETING**

**CHIARA GALASSO**  
DOTT. AREA MARKETING E  
COMUNICAZIONE

**AREA AMMINISTRATIVA**

**GIORGIA LEVORATO**  
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

**NICOLETTA BAVARESCO**  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

**OF COUNSEL:**

**VITO PAPA**  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

Montebelluna, 4 aprile 2018

## **IMPRESE ITALIANE CHE OPERANO IN SVIZZERA: NOVITA' IVA**

Gentili Clienti,  
pensiamo di fare cosa gradita informare in merito ad alcune novità in materia di IVA per le imprese che operano nella Confederazione Elvetica.

A decorrere dall'1.1.2018 sono entrate in vigore in Svizzera le novità introdotte dall'Assemblea Federale Elvetica in materia di IVA. Questi interventi sono finalizzati a contrastare la concorrenza che le imprese svizzere subiscono da parte delle aziende straniere a causa della più frequente applicazione dell'IVA per le prime rispetto alle imprese estere.

Innanzitutto merita evidenziare che per le novità in esame non assume rilevanza il fatto che il cliente sia un "consumatore finale" piuttosto che un soggetto passivo. Inoltre, secondo la Legge Federale LIVA, l'imposta mira ad essere applicata al consumo finale non imprenditoriale all'interno del territorio elvetico.

La Legge Federale sull'IVA (LIVA) prevede che l'imposta va applicata alle seguenti operazioni:

- prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero);
- acquisti di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull'acquisto);
- importazioni di beni (imposta sull'importazione).

Merita evidenziare che per la legge svizzera:

per fornitura (di beni) si intende:

- Trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio (tipicamente una compravendita);
- consegna di un bene sul quale sono stati effettuati lavori, anche se il bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento (ad esempio, riparazione);
- messa a disposizione di un bene per l'uso/godimento (ad esempio, noleggio/leasing).

I contratti di appalto sono considerati forniture.

Per prestazione di servizi si intende:

Ogni prestazione che non costituisce una fornitura di un bene.

Trattandosi di un'imposta sui consumi, al fine dell'applicazione della stessa, assume particolare rilievo l'individuazione del luogo della prestazione di servizi.



A tal proposito, l'art. 8, LIVA, analogamente a quanto previsto dalla normativa IVA comunitaria, considera, come criterio generale, che il luogo della prestazione di servizi sia quello in cui "il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali viene effettuata la prestazione di servizi, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora abituale".

#### **SOGGETTI PASSIVI IVA**

In primo luogo, il nuovo art. 10, LIVA prevede che assume la qualifica di soggetti passivo chiunque, a prescindere da forma giuridica/scopo/fine di lucro, eserciti un'impresa e:

- esegue prestazioni sul territorio svizzero;
- o
- ha sede / domicilio / stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.

Ne consegue che, il Legislatore svizzero ha inteso estendere l'assoggettamento all'imposta per le imprese estere che hanno un volume d'affari superiore a 100.000 franchi svizzeri (alla data attuale pari a circa € 86.000).

**La novità rispetto alla disciplina precedente va individuata nel fatto che ora rileva l'intero volume d'affari dell'impresa estera, e non soltanto quello connesso con le operazioni effettuate in Svizzera.**

Così, ad esempio, se fino al 2017 un'impresa italiana che realizzava in Svizzera un lavoro per € 40.000 poteva ritenersi esonerata dagli obblighi IVA, dal 2018 per verificare la sua posizione deve considerare il volume d'affari realizzato "in tutto il mondo".

Particolare attenzione deve essere posta dalle imprese italiane che operano nel settore edile.

Il raggiungimento del predetto limite di 100.000 franchi svizzeri, determinato sulla base del diritto svizzero, comporta per le imprese che operano nella Confederazione elvetica la rideterminazione del proprio volume d'affari secondo le norme svizzere. Con riferimento alle cessioni di beni di modico valore (vendite a distanza/per corrispondenza), per le quali l'assoggettamento ad IVA risulta irrilevante (IVA dovuta inferiore a 5 franchi svizzeri), il Legislatore svizzero ha previsto l'applicazione dell'IVA qualora tali cessioni generino un volume d'affari in Svizzera almeno pari a 100.000 franchi svizzeri.

L'operatività di tale previsione è stata differita all'1.1.2019.

#### **INIZIO E FINE DELL'ASSOGGETTAMENTO / ESENZIONE**

Importanti novità sono state introdotte all'art. 14, LIVA, in materia di inizio e fine dell'assoggettamento / esenzione all'IVA.

Come previsto dal comma 1 del citato art. 14, l'assoggettamento all'imposta inizia:

- per un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero, nel momento in cui viene avviata l'attività imprenditoriale;
- per tutte le altre imprese, nel momento in cui esse effettuano per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero.

Il Legislatore ha voluto differenziare l'inizio dell'assoggettamento / esenzione tra imprese con sede / domicilio / stabilimento in svizzera e tutte le altre (quelle estere). La distinzione tra queste 2 diverse tipologie di imprese si ripercuote anche sul momento in cui termina l'assoggettamento / esenzione IVA.



Il comma 2 del citato art. 14, infatti, prevede che l'assoggettamento all'imposta in esame termina:

- per un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero:
  - al termine dell'attività imprenditoriale;
  - in caso di liquidazione patrimoniale, alla chiusura della procedura di liquidazione;
- per tutte le altre imprese, alla fine dell'anno civile in cui esse effettuano per l'ultima volta una prestazione sul territorio svizzero.

#### **NUOVE ALIQUOTE**

Il Legislatore svizzero ha rideterminato le aliquote IVA applicabili dall'1.1.2018 come segue.

<b>Aliquote Iva</b>	<b>Dal 2018</b>	<b>Fino al 2017</b>
Ordinaria	7,7%	8%
Ridotta	2,5%	2,5%

#### **NUOVI OBBLIGHI PER LE IMPRESE ESTERE**

Le imprese in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 10 hanno l'obbligo di "annunciarsi" all'AFC (Amministrazione Federale delle Contribuzioni) e contestualmente **nominare un RAPPRESENTANTE FISCALE avente sede / domicilio fiscale in Svizzera**, tramite il quale provvedere agli adempimenti fiscali relativi alle operazioni poste in essere nel territorio elvetico.

La figura di rappresentante fiscale può essere ricoperta:

- da una persona fisica / giuridica;
- anche da un soggetto non appartenente ad una specifica categoria professionale;
- persona privata.

La nomina del rappresentante fiscale è condizione indispensabile per ottenere la partita IVA svizzera.

Il predetto obbligo di rappresentanza fiscale permane per tutto il periodo in cui l'impresa svolge attività in territorio elvetico ed è assoggettata ad IVA.

L'annunciazione all'AFC deve essere effettuata entro 30 giorni dall'inizio dell'assoggettamento ad IVA che, come sopra evidenziato, avviene con l'effettuazione della prima prestazione in territorio elvetico da parte dell'impresa estera.

#### **GARANZIA**

L'impresa estera che intende aprire la partita IVA è tenuta a presentare una fideiussione irrevocabile, rilasciata da una banca con sede/domicilio in Svizzera, a garanzia di quanto dovuto all'AFC. In alternativa, può essere fornito un deposito in contanti.

L'ammontare della garanzia fideiussoria consiste nel 3% del giro d'affari che si presume di effettuare sul territorio svizzero. È previsto un ammontare minimo di 2.000 franchi svizzeri ed un massimo di 250.000.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Partes